



COMUNE DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 DEL 27.06.2012

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **VENTISETTE** del mese di **GIUGNO**, alle ore **14,45**, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello nominale risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BOCCALI WLADIMIRO (Sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1 MICCIONI LEONARDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21 CARDONE FILIPPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 MIRABASSI ALVARO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 PAMPANELLI EMILIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 LUPATELLI FEDERICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	23 FABBRI CARLO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 BRUGNONI SIMONA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24 NERI PIER LUIGI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 CHIFARI ANTONINO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 SBRENNIA GIUSEPPE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6 BORI TOMMASO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 ROMIZI ANDREA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 CAVALAGLIO PATRIZIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 PRISCO EMANUELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 PUCCIARINI CRISTIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 VALENTINO ROCCO ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 ROMA GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 CORRADO GIORGIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 BARGELLI SAURO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30 CENCI GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 CONSALVI CLAUDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 BALDONI RENZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 MARIUCCI ALESSANDRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 FRONDUTI ARMANDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 CAPALDINI TIZIANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 PERARI MASSIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 BORGHESI ERIKA in BISCARINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 CASTORI CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 MARIUCCINI NICOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 FELICIONI MICHELANGELO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 MEARINI FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 VARASANO LEONARDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 BRANDA VALERIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 SCARPONI EMANUELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 CATRANA MARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38 COZZARI MAURO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 SEGAZZI SILVANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39 NUMERINI OTELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 ZECCA STELVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 BELLEZZA TERESA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Accertata la validità dell'adunanza in **SECONDA** convocazione, il **PRESIDENTE** Dr. **ALESSANDRO MARIUCCI** dichiara aperta la seduta alla quale assiste il **SEGRETARIO GENERALE** Dr. **FRANCESCO DI MASSA**.

Sono designati scrutatori i Signori Consiglieri

La seduta è **PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della G.C.n. 64 del 17.5.2012.

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata anticipata in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino all'anno 2014;

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni in materia di federalismo municipale);

Visti gli articoli, 2, 5, commi 1, 3, 5 e 6, 6, comma 2-bis, 7, 8, 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 3, commi 48 e 51 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

PROT. n.		del	
Codice Archiv.ne			
Documenti non allegati	-----		
Allegati	-----		

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere dal **05.07.2012**

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, il _____

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO:
dal _____ al _____

RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO:
dal _____ al _____

PERUGIA, li

Visto l'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006;

Rilevato che il valore sul quale applicare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria è determinato come segue:

a) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, con le modalità stabilite dall'art. 5, comma 3, del D.lgs. 504/92, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di rivalutazione indicati nello stesso art. 5, comma 3, del D.lgs. 504/92 – cui si rinvia per ogni altra disposizione, aggiornati con le modalità ivi indicate;

b) Fabbricati iscritti in catasto: il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

c) Terreni agricoli: il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135; per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;

d) Aree fabbricabili: il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del D.lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

- la base imponibile è ridotta del 50%;

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili – con le modalità indicate nell’art. 13, c. 8, del D.L. 201/2011 citato – e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Dato atto che le aliquote applicabili sono le seguenti:

aliquota di base = 0,76% modificabile in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

aliquota abitazione principale e relative pertinenze = 0,4% modificabile in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 = 0,2% modificabile in diminuzione sino allo 0,1%;

immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti da soggetti passivi Ires, immobili locati = 0,76% modificabile in diminuzione sino allo 0,4 %;

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori = 0,76% modificabile in diminuzione sino allo 0,38%.

Dato atto inoltre che:

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimo-
rante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400; i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso, tuttavia, non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

- la detrazione suddetta si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero alle unità immobiliari appartenenti alle coop edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi assegnati dagli IACP (comunque denominati); per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato e il comma 17 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (relativo alla rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo in base al gettito IMU);

- dal 1° gennaio 2012 è abrogata la disposizione (art. 59, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 446/1997) che consentiva l’applicazione dell’aliquota e delle detrazioni per l’abitazione principale alle unità immobiliari concesse in comodato o uso gratuito ai parenti sulla base delle specifiche disposizioni regolamentari che di fatto risultano implicitamente abrogate;

- dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le disposizioni normative e le conseguenti disposizioni regolamentari che preve-

dono la possibilità di introdurre ulteriori detrazioni per l'abitazione principale (art. 58, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997), e la disciplina delle pertinenze iscritte in catasto separatamente (art. 59, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 446/1997);

- la quota del 50% dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota di base all'imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché degli immobili rurali ad uso strumentale, è riservata allo Stato; non è peraltro dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica, anche in questo caso, il comma 17 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- le detrazioni previste dal D.L. n. 201/2011 e le detrazioni e riduzioni deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, ad eccezione delle fattispecie in precedenza specificate;

Considerato che:

- l'art. 9, comma 8, del D.lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4, comma 1-ter, lett. b) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce, fra l'altro, che all'imposta municipale propria si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.lgs. 504/92 in materia di ICI;

- in particolare, la lettera i) della norma citata stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

- al riguardo, l'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella L. 26 aprile 2012, n. 44, ha inoltre previsto che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. 504/92 in oggetto, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni;

- il Comune di Perugia è compreso nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 con la quale sono stati individuati i comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'ICI in applicazione dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) del D.lgs. 30.12.1992, n. 504 tuttora vigente, per cui, allo stato, tale esenzione è applicabile anche all'imposta municipale propria in base al rinvio a tali norme disposto dal legislatore;

- a norma dello stesso art. 9, comma 8, del D.lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4, comma 1-ter, lett. b) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella L. 26 aprile 2012, n. 44, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

- il Comune di Perugia è classificato comune parzialmente montano nell'elenco predisposto dall'ISTAT (www.istat.it/it/archivio/6789), per cui gli immobili in oggetto ubicati nel proprio territorio devono essere considerati esenti;

- ai sensi dell'art. 4, comma 12- quinquies del D.L. 16/2012, convertito nella L. 44/2012, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie ivi previste, ovvero al coniuge che risulta assegnatario a titolo di diritto di abitazione (ai soli fini IMU) della casa coniugale a seguito di

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Considerato, altresì, che;

- l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 consente ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

- che l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione vengano applicate ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; a tal fine si ritiene di introdurre la seguente disposizione, che assume carattere regolamentare:

“Il Comune di Perugia, ai fini dell'imposta municipale propria, considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Lo stesso regime dell'abitazione si applica alle eventuali pertinenze”;

Ritenuto che la stessa agevolazione, consistente nell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze, possa essere riconosciuta dal Comune di Perugia alla fattispecie rappresentata dalle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero alle unità immobiliari appartenenti alle coop edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi assegnati dagli IACP (comunque denominati), cui peraltro la normativa riconosce – come precedentemente illustrato – la detrazione e la non applicazione della riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato;

Rilevato che a seguito dell'introduzione dell'Imposta Municipale Propria il maggior gettito derivante ai Comuni è compensato dalla riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, determinato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011, il quale per l'anno 2012 risulta ulteriormente ridotto ai sensi dell'art. 28, comma 7, del D.L. n. 201/2011;

Ritenuto pertanto, al fine di conseguire gli equilibri economici del Bilancio di previsione di parte corrente e al fine di rispettare il principio contabile del pareggio finanziario complessivo, nonché al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni comunali e il mantenimento dei servizi pubblici erogati dal Comune e sulla base delle simulazioni effettuate dai competenti uffici comunali, di stabilire le **seguenti variazioni percentuali** delle aliquote di base dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:

Fattispecie	Aliquota base	Variazione percentuale	Aliquota risultante
Aree Fabbricabili	0,76%	+ 0,3%	1,06%
Fabbricati destinati ad abitazione principale secondo la definizione e alle condizioni stabilite dall'articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011 e s.m.i.	0,4%	+ 0,1%	0,5%

Fattispecie	Aliquota base	Variazione percentuale	Aliquota risultante
Fabbricati classificati nelle categorie catastali C2, C6 e C7 qualificabili come pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	0,4%	+ 0,1%	0,5%
Fattispecie di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, convertito in L. 44/2012 (coniuge che risulta assegnatario a titolo di diritto di abitazione, ai soli fini IMU, della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)	0,4%	+ 0,1%	0,5%
Unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (unità immobiliari appartenenti alle coop edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi assegnati dagli IACP (comunque denominati))	0,76%	- 0,26%	0,5%
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata	0,76%	- 0,26%	0,5%
Restanti unità immobiliari soggette all'imposta municipale propria	0,76%	+ 0,3%	1,06%

Dato atto che:

- il gettito dell'imposta municipale propria, stimato sulla base del principio della prudenza, derivante per l'anno 2012 dall'applicazione delle aliquote di cui sopra ammonta a complessivi € 83.768.007,22 di cui;
 - € 24.654.550,70 di competenza dello Stato
 - € 59.113.456,52 di competenza del Comune di cui € 14.994.786,85 a titolo di abitazione principale e relative pertinenze al netto delle detrazioni previste per tale fattispecie;
- il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aumento applicato all'aliquota di base come evidenziato nella tabella sopra riportata rimane acquisito al Comune ed è necessario per il conseguimento dell'equilibrio (sostanziale) di bilancio di parte corrente e per compensare le riduzioni apportate al Fondo sperimentale di riequilibrio ai sensi dell'art. 14

del D.L. n. 78/2011 e ai sensi degli articoli 13, comma 17 e 28, comma 7 del D.L. n. 201/2011, nonché per il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del Patto di stabilità interno;

- l'incremento dell'aliquota di base si configura quale misura certa e strutturale ai fini della sana gestione finanziaria;
- la riscossione dell'Imposta Municipale Propria avrà luogo mediante il modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (PROVV. 12 aprile 2012-Risoluzione n. 35/E); inoltre, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni del citato articolo 17, in quanto compatibili;
- restano confermate le disposizioni in materia di controlli, accertamenti, riscossione coattiva e sanzioni previste dalle vigenti normative;

Dato atto, altresì, che:

- le modalità di pagamento dell'imposta municipale propria sono definite, per il corrente anno, dall'art. 12-bis del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4, comma 5, lett. i), del D.L. 2.3.2012, n. 16, convertito con modificazione nella legge 26.4.2012, n. 44;
- per il medesimo anno, in base allo stesso articolo di legge, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base alle stime effettuate dal Dipartimento delle finanze in applicazione delle aliquote di base. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento, da parte dello Stato, dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito ai dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze;
- entro il 10 dicembre 2012 il Consiglio dei ministri, con uno o più decreti può disporre, in base al gettito della prima rata dell'IMU nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, la modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilita dall'articolo 13 del D.L. 201/2011, per assicurare il gettito previsto per l'anno 2012;
- ai sensi del citato art. 13, comma 12-bis del D.L. 201/2011, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati e in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e), del testo unico di cui al D.lgs. n. 267/2000, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e la relativa entrata sarà definitivamente quantificata in sede di approvazione del bilancio di previsione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente dell'U.O. Gestione Entrate;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Dato atto del parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente;

Udita la relazione del Presidente della Commissione, dell'Assessore Livia Mercati, gli interventi e le dichiarazioni di voto;

.... Omissis ...

Con voti 23 favorevoli, 11 contrari espressi con sistema di votazione elettronico dai 34 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

-di determinare per l'anno di imposta 2012, con decorrenza 1° gennaio, le **seguenti variazioni percentuali** delle aliquote di base dell'imposta municipale propria del Comune di Perugia, istituita in via sperimentale ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

Fattispecie	Aliquota base	Variazione percentuale	Aliquota risultante
Aree Fabbricabili	0,76%	+ 0,3%	1,06%
Fabbricati destinati ad abitazione principale secondo la definizione e alle condizioni stabilite dall'articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011 e s.m.i.	0,4%	+ 0,1%	0,5%
Fabbricati classificati nelle categorie catastali C2, C6 e C7 qualificabili come pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	0,4%	+ 0,1%	0,5%
Fattispecie di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, convertito in L. 44/2012 (coniuge che risulta assegnatario a titolo di diritto di abitazione, ai soli fini IMU, della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)	0,4%	+ 0,1%	0,5%
Unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (unità immobiliari appartenenti alle coop edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi assegnati dagli IACP (comunque denominati))	0,76%	- 0,26%	0,5%
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza	0,76%	- 0,26%	0,5%

Fattispecie	Aliquota base	Variazione percentuale	Aliquota risultante
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata			
Restanti unità immobiliari soggette all'imposta municipale propria	0,76%	+ 0,3%	1,06%

- di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2012 ammonta ad € 200, maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. La detrazione si applica altresì alle ulteriori fattispecie dettagliatamente specificate nella parte narrativa del presente atto;

- di dare atto che il Comune di Perugia, come specificato in narrativa, è compreso nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 con la quale sono stati individuati i comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'ICI in applicazione dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) del D.lgs. 30.12.1992, n. 504 tuttora vigente, per cui, allo stato, tale esenzione è applicabile anche all'imposta municipale propria in base al rinvio a tali norme disposto dal legislatore;

- di dare atto, altresì, che il Comune di Perugia, alla luce di quanto specificato in premessa, è classificato comune parzialmente montano nell'elenco predisposto dall'ISTAT (www.istat.it/it/archivio/6789), per cui i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nel proprio territorio devono essere considerati esenti dall'imposta;

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia – Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- di pubblicare sul sito Internet dell'Ente le aliquote dell'I.M.P. per l'anno 2012 e di dare mandato agli uffici competenti di attivarsi per la massima diffusione delle informazioni nei confronti dei contribuenti e dei professionisti interessati;

 Entrano in aula i Consiglieri Lupatelli e Romizi.

Escono dall'aula i Consiglieri Baldoni e Scarponi.

I presenti sono 34.

Indi, attesa l'urgenza su proposta del Presidente con voti 23 favorevoli, 11 contrari espressi con sistema di votazione elettronico dai 34 consiglieri presenti e votanti, dichiarano l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

